FERROVIE DELLO DIREZIONE GENERALE

> SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI SERVIZIO MOVIMENTO SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE *****

> > p.c.

| / | | | protecto | arg.to | |
|-------|-----------|-----|----------|--------------|--------|
| | | L. | 321 | 7.6 | , ; |
| 1 | CIRCOLARE | IE. | 352 | 3 0 0 | _; |

| | L. | 321 | 7.6 | |
|-----------|-----|-----|-----|---|
| CIRCOLARE | IE. | 352 | 300 | |
| Ио | M | 13 | 12 | |
| | TV. | .:1 | 9 1 | 1 |

DIREZIONE GENERALE F.S

Roma. L.4.11/16.1 IE. 5.113

16/84

M. 121/13/13.1

TV.41.1/718.68

18. MAG 84

SERVIZIO LAVORI E OCSTRUZIONI

Disposizioni antinfortunistiche particolari per i tratti di linea percors; da treni a velocità superiore a 160 km/h

> AGLI UFFICI ED IMPIANTI INTERESSATI (secondo il prospetto obbligo di distribuzione)

p.c. SIG. DIRETTORE GENERALE

SIGG. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

TUTTI

SIGG. VICE DIRETTORI GENERALI

SEDE

OBBLIGO DI DISTRIBUZIONE: La presente deve essere distribuita, a cura delle Unità emit-|tenti, agli Uffici Centrali ed agli Uffici Compartimentali interessati. Le Segreterie de| gli Uffici Centrali e quelle degli Uffici Compartimentali cureranno la distribuzione alle Unità e categorie di personale di rispettiva competenza. Le Unità destinatarie sono | tenute a conservare la presente fra la documentazione di carattere permanente.

| Categorie di | tegorie di Direttivo-Tecnico di concetto dei Reparti di esercizio (Serv. Lavori). | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| personale | Direttivi-Segretari Centrali (Servizio I.E.). | | |
| | Direttivi, Revisori e Segretari addetti all'esercizio (Serv. Movimento). | | |
| Unità Centrali | Uffici, Divisioni, Reparti del Servizio Lavori. Uffici, Divisioni, Reparti e Segreterie del Servizio I.E. Uffici, Divisioni, Reparti del Servizio Movimento. Uffici del Servizio Trazione. | | |
| Unità periferi vizio Lavori e | che del Ser- Uffici, Divisioni, Reparti di esercizio, Tronchi di linea. Costruzioni | | |
| Unità periferi vizio Impianti | , and the second of the second displaying the second of th | | |
| Unità periferi vizio Moviment | che del Ser- Uffici Movimento Compartimentali, Reparti Movimento, Sta- zioni, Uffici DCO, DC e DU, Depositi e Sottodepositi P.V., Scuole professionali Divisioni. | | |
| Unità periferi vizio Material | ", "" " " " " " " " " " " " " " " " " " | | |

Visto, ai sensi della Circolare n. P.OM.1.3/609 del 9/1/1980

SERVIZIO LAVORI dell'Ufficio 4° Il Capo

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRACE Il Capo del Ufficio 5º 2140, 16

SERVIZIO MOVIMENTO Il Capo dell'Ufficio 1º

SERVIZIO MATERIALE E TRAZZOUE Il Capo dell'Ufficio

the state of the s

Con circolare L.6.11.116134-I.E.51/26802/083/MIII.1(111)/14/13.1-T.V.4.1/718.68 in data 15/7/1972 furono emanate disposizioni antinfortuni-stiche per i tratti percorsi da treni a velocità superiore a 160 Km./h.

Tali disposizioni prevedevano, in sostanza, l'integrazione delle norme comuni con particolari cautele (protezione a tempo, ecc.) che presuppongono la conoscenza dell'orario di transito dei treni che possono superare detta velocità.

Peraltro su dette linee si va estendendo l'anticipo di corsa con rispetto delle sole indicazioni dei segnali e senza specifica prescrizione ai treni, il che rende impossibile conoscere l'effettivo orario di transito dei treni e, quindi, preclude ogni tipo di protezione a tempo.

Pertanto, la citata circolare del 15/7/1972 è modificata come segue:

1) PROTEZIONE A TEMPO

Su tutte le linee o tratti di linea sui quali è ammesso l'anticipo di corsa è vietata la protezione a tempo dei cantieri di lavoro o
l'inserimento di qualsiasi posto di linea protetto a tempo; di conseguenza sono abrogate le disposizioni della circolare del 15/7/1972
innanzi citata, per quanto attiene l'integrazione della protezione su
avvistamento con quella a tempo, sulle linee ad alta velocità.

2. CIRCOLAZIONE CARRELLI

La circolazione dei carrelli potrà essere effettuata in regime di interruzione del binario o con protezione affidata ai Dirigenti Movimento (art. 7 della I.C.C.) o con le modalità dei treni materiali, mentre resta esclusa la protezione affidata all'agente di scorta (art. 6 della I.C.C.).

Quando un carrello è fermo in linea per l'esecuzione di lavori viene considerato cantiere. Pertanto, deve esserne prevista la protezione con le norme stabilite al seguente punto 4.

Fino al momento dell'attivazione di tale protezione gli agenti presenti dovranno rimanere all'interno del carrello o ricoverarsi sulla banchina adiacente al binario su cui trovasi il carrello, senza impegnare l'intervia o la sede del binario attiguo a quello di circolazione del carrello.

3. TRENI MATERIALI

Agli effetti antinfortunistici, i treni materiali quando operano nel tratto di lavoro vengono considerati cantieri di lavoro; pertanto si applicano le norme di cui al punto 4.

4. PROTEZIONE SQUADRE E CANTIERI DI LAVORO

- a) Come già previsto dall'art. 18 della I.S.V.P.C. per l'esecuzione di lavori si dovrà ricorrere il più possibile alla protezione in regime di interruzione del binario impegnato dai lavori stessi, utilizzando al massimo le maggiori possibilità offerte dalle attrezzature di linea che consentono l'uso promiscuo dei binari di corsa e concentrando nelle interruzioni programmate in orario i lavori e le ispezioni più impegnativi.
- b) Quando, in relazione alle attività ed alla consistenza del cantiere, può essere ammessa la protezione su avvistamento, di cui all'art. 15 delle I.S.V.P.C. la stessa potrà essere attuata solo previo abbattimento del codice di BA sul tratto di binario interessato per limitare la velocità dei treni a non più di 160 km/h.

La stessa misura deve essere adottata anche nei riguardi dei binari adiacenti quando le modalità di esecuzione dei lavori non
garantiscano il rispetto delle distanze di sicurezza di cui all'art.
6 del D.P.R. 1º giugno 1979 nº 469.

Tali distanze devono essere misurate tra la più vicina rotaia del binario adiacente ed un punto situato, all'interno del binario interessato dai lavori, a 25 cm dalla rotaia più prossima al citato binario adiacente.

La tratta di binario su cui abbattere il codice inizierà da almeno 1.350 m prima dei punti di avvistamento del cantiere e terminerà alla fine dello stesso.

Per l'abbattimento del codice verranno utilizzati gli appositi dispositivi (estrazione chiave) secondo le norme di dettaglio che regolano tale procedura.

Alle operazioni per l'abbattimento del codice provvederà il personale addetto alla protezione del primo cantiere (o squadra) che, in ordine di tempo, si inserisce in linea. Dallo stesso personale verrà rispristinato il codice normale.

Se successivamente al primo cantiere (o squadra) sulla stessa estesa sulla quale è stato abbattuto il codice se ne inseriscono altri, questi dovranno dare notizia con comunicazione registrata, della propria presenza al personale che ha provveduto all'abbattimento del codice, che non dovrà ripristinare le condizioni di codice normali se non dopo aver ricevuto il benestare scritto da parte di tutti gli altri cantieri o squadre.

c) Analoga procedura di abbattimento del codice dovrà essere attuata per le precauzioni da adottare rispetto alla circolazione sul binario attiguo a quello interrotto per lavorazione, per l'attuazione della protezione su avvistamento secondo le norme dell'art.16 - comma 5 - dell'I.S.V.P.C.-

5) DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio per situazioni particolari saranno emanate dagli Uffici Compartimentali interessati.

Per il personale dei Servizi Lavori ed Impianti Elettrici le presenti norme sostituiscono quanto previsto dall'art.18 delle I.S.V.P.C. Ed.1963 - Ristampa 1981.

Le disposizioni di cui alle predette I.S.V.P.C. conservano piena validità per tutto quanto non modificato con la presente Circolare.

Ciascun Ufficio confermi al proprio Servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
LAVORI E COSTRUZIONI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IMPIANTI ELETTRICI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

MATERIALE E TRAZIONE